



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

Prot. **0003649**  
del 18/03/2019 ore 13:03:18  
Protocollo generale - Registro: U

*Il Direttore Generale*

FM/COO: dt

Roma, 18 MAR. 2019

**Spett. le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili di**  
**Pistoia**  
**Via Can Bianco, 13**  
**51100 PISTOIA**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 183/2018\_OCC*

Con il quesito pervenuto in data 14 novembre 2018 l'Ordine di Pistoia richiede alcuni chiarimenti in merito alla disciplina della nomina e al percorso formativo del gestore della crisi da sovraindebitamento. Più precisamente lo scrivente Ordine chiede conferma se:

- il Giudice del sovraindebitamento, nel nominare i professionisti facenti funzioni di OCC, ai sensi dell'art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012, sia tenuto a verificare il previo assolvimento degli obblighi formativi previsti nel D.M. n. 202/2014;
- il Giudice del sovraindebitamento possa, ancora oggi, liberamente nominare, ai sensi del disposto di cui all'art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012, il professionista facente funzioni di OCC, prescindendo dall'esistenza o meno di un OCC regolarmente costituito nella circoscrizione del Tribunale competente;
- il Giudice del sovraindebitamento non debba limitare la propria scelta tra i professionisti iscritti negli elenchi dei gestori della crisi dell'OCC di riferimento, bastando al riguardo il possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 28 l.f., per come richiamati dall'art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012.

A tal proposito si osserva che l'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Codice della crisi di cui al d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019<sup>1</sup> rappresenta l'occasione per tornare sull'aspetto della nomina e

<sup>1</sup> Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, di cui al d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 – Supplemento ordinario n. 6.

della formazione del gestore della crisi da sovraindebitamento, chiarendone, al contempo, le regole nel regime transitorio. Si precisa, al riguardo, che le nuove discipline delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e della liquidazione controllata del sovraindebitato, entreranno in vigore decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019, vale a dire il 15 agosto 2020. Cionondimeno, le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, depositate prima di tale data, e le procedure pendenti a tale data saranno definite secondo le disposizioni della legge n. 3/2012<sup>2</sup>.

Fatta la doverosa precisazione circa l'ambito di applicazione della novella, con riferimento ai quesiti prospettati dallo scrivente ordine di Pistoia si osserva quanto segue.

Per quanto attiene alla verifica degli obblighi formativi, oggetto del primo quesito posto dall'Ordine di Pistoia, si ribadisce che i professionisti e le STP nominati dal Giudice del sovraindebitamento, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f., potranno essere incaricati senza l'assolvimento degli obblighi formativi prefissati nel D.M. n. 202/2014. La formazione iniziale e biennale indicata nell'art. 4, comma 5, lett. d) e comma 6, del predetto D.M. è richiesta, infatti, unicamente per i professionisti che intendano iscriversi nell'elenco dei gestori della crisi dell'OCC di appartenenza e che vengono nominati dal referente dell'OCC.

Scaduto il periodo transitorio di cui all'art. 19 del D.M. n. 202/2014<sup>3</sup>, per mantenere l'iscrizione nell'elenco dei gestori della crisi, e dunque per ricoprire nuovi incarichi, i professionisti iscritti agli Ordini professionali dovranno assolvere agli obblighi formativi suddetti, in considerazione anche dei criteri di equipollenza definiti nell'art. 5 – bis del regolamento FPC della professione<sup>4</sup>.

Con riferimento al secondo quesito posto e per quanto accennato in apertura, si precisa che è tutt'ora applicabile la modalità alternativa della nomina del facente funzioni di OCC, di cui all'art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012. Il Giudice del sovraindebitamento, pertanto, può procedere con siffatta modalità, sia nelle ipotesi in cui esista nel circondario del Tribunale competente un OCC, sia nei casi in cui nell'ambito territoriale di riferimento non sia stato costituito alcun OCC.

Nonostante il diverso orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (ord. n. 19740/2017), cui peraltro hanno aderito diversi Tribunali, la vigente formulazione dell'art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012, laddove continua a contemplare l'avverbio "anche", non consente di ritenere che il Giudice del sovraindebitamento sia tenuto a procedere alla nomina del professionista o della STP, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f., unicamente nel caso di mancata costituzione dell'OCC nell'ambito della circoscrizione del Tribunale competente.

Con intento meramente ricognitivo, fermo restando quanto sostenuto con riguardo alla disciplina transitoria applicabile fino al 15 agosto 2020, per quanto concerne le "future" crisi da sovraindebitamento, occorre evidenziare che il Codice della crisi, ancorché unicamente per l'individuazione del gestore della ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 68), ha espressamente previsto che i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti possono essere svolti da un professionista o da

---

<sup>2</sup> Cfr. art. 390 del d.lgs. n. 14/2019.

<sup>3</sup> L'art. 19 del D.M. n. 202/2014 ha previsto che per i tre anni successivi all'entrata in vigore dello stesso decreto – e dunque fino al 27 gennaio 2017 – erano esentati dall'obbligo di formazione iniziale e all'aggiornamento biennale previsti nell'art. 4, comma 5, lett. d) e comma 6, dello stesso decreto, i professionisti che documentassero di essere stati nominati in almeno quattro procedure, curatori, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendite *ex art.* 591 – *bis* c.p.c., ovvero, da parte del Giudice del sovraindebitamento, gestori e liquidatori nelle procedure di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15, comma 9, legge n. 3/2012.

<sup>4</sup> Interpretazione avvalorata anche dalla Fondazione ADR a seguito della risposta già fornita dal Ministero della Giustizia al quesito posto dall'Ordine territoriale di Trani. Secondo il Ministero, si devono distinguere due fattispecie: i) nel caso di professionista che sia diventato gestore della crisi fruendo della normativa transitoria, ovvero con il requisito delle quattro procedure, il corso di aggiornamento di 40 ore dovrà essere effettuato nel biennio che decorre dal 29 gennaio 2018 al 29 gennaio 2020; ii) nel caso di professionista che sia diventato gestore della crisi tramite il requisito della frequenza di un corso di formazione iniziale di 200 o 40 ore, il corso di aggiornamento di 40 ore dovrà essere effettuato nel biennio che decorre dalla data di iscrizione nel registro.



una STP, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 del Codice della crisi, nominati dal Giudice del sovraindebitamento, qualora nel circondario del Tribunale competente non vi sia un OCC.

Passando al terzo quesito posto dallo scrivente Ordine di Pistoia, si chiarisce che il Giudice del sovraindebitamento, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità che l'ordinamento gli riconosce, può designare il professionista facente funzioni anche al di fuori dei nominativi inclusi negli elenchi dei gestori degli OCC, all'uopo essendo richiesto unicamente il possesso dei requisiti di cui all'art. 28, l.f.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione 